

TI_GERICHTE 13.2024.21 vom 17. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2024.21

FR: TI_GERICHTE 13.2024.21 du 17 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 13.2024.21 del 17 aprile 2024

Erwägungen

E. 2

Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell'art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un'esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell'avvocato giusta l'art. 110 CPC è quello di dieci giorni. La decisione in esame è stata recapitata il 28 marzo 2024. Il reclamo, rimesso alla posta lunedì 8 aprile 2024, per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC è quindi tempestivo e, da questo profilo, ammissibile.

E. 3

Richiamata (per analogia) la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

E. 4

Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

E. 5

L'art. 321 cpv. 1 CPC dispone che il reclamo dev'essere scritto e motivato e deve, segnatamente, contenere una domanda di giudizio e le domande devono poi essere quantificate.

E. 6

Il reclamante ritiene insufficiente l'importo riconosciutogli dal primo giudice. Egli omette tuttavia di quantificare la sua pretesa e formula una domanda indeterminata, senza indicare in che misura postula la modifica della decisione impugnata e chiede che sia questa Camera a quantificare secondo il suo prudente giudizio l'importo che gli spetta. Ne segue che, non avendo il reclamante indicato quale somma sia da attribuirgli invece di quanto stabilito con la sentenza impugnata, il gravame dev'essere considerato inammissibile perché contrario al principio dell'onere di quantificare la domanda. D'altronde il reclamante, avvocato non poteva ignorare l'esigenza di quantificare la sua pretesa. E in mancanza di conclusioni numeriche non sussistono i requisiti per statuire sull'entità della sua indennità, non bastando in tal senso invocare un "arbitrio manifesto", né sostenere che "tutto quanto addotto suffraga ben più di 13 misere ore complessive ...".

E. 7

Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l'art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d'appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, e va stabilita in complessivi fr. 400.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 8 aprile 2024 dell'avv. RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali, fissate in fr. 400.- sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione: - . Comunicazione: - alla Pretura del Distretto di Riviera; - . Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è di fr. 54'958.15, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.